



**Convenzione tra l'Agencia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'erogazione della misura a carico del Fondo Nuove Competenze**

**l'Agencia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro**, di seguito ANPAL, con sede in Via Fornovo, n. 8 – 00192 ROMA, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Paola Nicastro

e

**l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, di seguito INPS, con Sede in Via Ciro il grande, 21 – 00144 ROMA, rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

di seguito congiuntamente "le Parti"

## **PREMESSO CHE**

- il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 88, comma 1, ha previsto l'istituzione presso ANPAL del FONDO NUOVE COMPETENZE (di seguito Fondo), finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;
- il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 26, del 13 ottobre 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" all'art. 4 ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021;
- gli interventi del Fondo si sostanziano in contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro con i quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi indirizzati ai lavoratori occupati;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze firmato il 9 ottobre 2020 e registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020 (di seguito Decreto attuativo) individua i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze;
- il Decreto attuativo prevede che il pagamento dei contributi avvenga per il tramite di INPS nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL;
- i termini e le modalità di presentazione delle istanze al Fondo, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse, sono definiti nell'Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze emanato da ANPAL

e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenda in data 4 novembre 2020, (di seguito Avviso)

### **VISTO**

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

### **TENUTO CONTO CHE**

Per quanto sopra esposto, ANPAL, in attuazione al Decreto attuativo e in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, si avvale della collaborazione di INPS per l'erogazione del contributo concesso ai beneficiari degli interventi del Fondo Nuove Competenze ai sensi di quanto previsto nell'art. 6, comma 2, del decreto attuativo.

In virtù di quanto sopra indicato, ANPAL e INPS, convengono quanto segue:

**Art. 1**  
**Valore delle premesse**

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2**  
**Oggetto**

La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra le sopra citate Amministrazioni.

In particolare, essa disciplina le modalità di esecuzione dell'erogazione dei finanziamenti concessi dall'ANPAL a seguito dell'istruttoria delle istanze presentate alla stessa Amministrazione dai datori di lavoro che intendono avvalersi degli interventi del Fondo Nuove Competenze.

ANPAL è responsabile della gestione del Fondo ed eroga il contributo per il tramite di INPS.

**Art. 3**  
**Impegni di ANPAL**

ANPAL nell'ambito della ripartizione generale dei compiti si impegna a svolgere le seguenti attività:

- autorizzare l'INPS all'erogazione di un anticipo pari al 70% del contributo massimo concedibile per le istanze approvate con indicazioni sulla fonte di finanziamento associata ad ogni istanza e a fornire le informazioni utili ad effettuare i relativi pagamenti come da Allegato Tecnico alla Convenzione;
- autorizzare l'INPS all'erogazione del saldo positivo, in base al contributo concedibile, con l'indicazione delle somme da trasferire ai datori di lavoro e a fornire le informazioni utili ad effettuare i relativi pagamenti come previsto dal predetto Allegato;
- monitorare le risorse finanziarie, anche per fonte di finanziamento;
- monitorare i risultati raggiunti attraverso la redazione di note informative periodiche che saranno pubblicate sul sito istituzionale di ANPAL.

ANPAL quale soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso implementa un sistema applicativo per la gestione del processo di attuazione del Fondo Nuove Competenze per monitorare e gestire l'operazione.

#### **Art. 4** **Impegni di INPS**

INPS, nell'ambito di quanto disposto dal presente Accordo, si impegna a svolgere le seguenti attività:

- erogare gli anticipi a favore dei datori di lavoro, nei limiti dell'importo comunicato da ANPAL e sulla base dei dati forniti, necessari per effettuare il pagamento;
- erogare i saldi a favore dei datori di lavoro nei limiti dell'importo comunicato da ANPAL e sulla base dei dati forniti, necessari per effettuare il pagamento;
- trasmettere ad ANPAL la conferma dell'avvenuta erogazione del contributo previsto, a titolo di acconto o saldo.

#### **Articolo 5** **Provvista finanziaria per l'erogazione dei pagamenti**

ANPAL trasferisce a INPS, a titolo di anticipazione sui pagamenti da disporre, dieci milioni di euro a valere sul PON SPAO, prima dell'avvio delle erogazioni dei contributi.

ANPAL, anche in funzione dell'avanzamento delle erogazioni effettuate, trasferisce a INPS con cadenza trimestrale le risorse del fondo.

Le somme sono accreditate anticipatamente sulla contabilità speciale n. 1339, presso la sezione Tesoreria provinciale di Roma, intestata a INPS – Direzione Generale (IBAN IT97C0100003245348200001339) quale provvista finanziaria necessaria per l'erogazione dei benefici di cui alla presente Convenzione.

Detta provvista sarà comprensiva anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi del successivo articolo 6.

L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento dei contributi e del rimborso degli oneri dovuto all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento dei benefici.

L'INPS provvederà a verificare la capienza delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle somme necessarie per le misure e il rimborso dovuto ai sensi del successivo art. 6.

### **Articolo 6** **Rimborso spese**

ANPAL riconosce all'INPS il rimborso delle spese, per ogni pagamento effettuato, pari a 0,06 centesimi per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A.; a fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica dall'INPS.

All'atto dei pagamenti, l'ANPAL è tenuto a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

### **Articolo 7** **Modalità scambio dati**

Lo scambio di dati tra ANPAL ed INPS avverrà mediante servizi di cooperazione applicativa basati sullo standard SOAP/XML.

Per il trasporto delle comunicazioni servizi utilizzeranno il protocollo sicuro HTTPS/TLS.

L'autenticazione ai servizi sarà basata sullo schema SSL client authentication mediante certificati digitali.

L'accesso sarà inoltre consentito tra i soli IP dichiarati dalle rispettive amministrazioni cooperanti.

Le informazioni scambiate e gli schemi di interazione sono descritti nel predetto Allegato Tecnico alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della medesima.

## **Articolo 8**

### ***Disposizioni in materia di protezione dati personali***

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

### **Art. 9**

#### ***Responsabilità delle Parti e contenzioso***

Le Parti si danno atto che l'individuazione dei soggetti destinatari dei benefici, nonché delle modalità di erogazione stabilite nella presente Convenzione, costituisce a tutti gli effetti coerente attuazione delle istruttorie eseguite dall'ANPAL sulle istanze dei datori di lavoro richiedenti l'accesso ai benefici previsti con la costituzione del Fondo Nuovo Competenze.

L'ANPAL assume in proprio la responsabilità della misura di cui alla presente convenzione e della sua attuazione.

L'ANPAL manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da qualunque contenzioso comunque riconducibile alla presente convenzione durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 12.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi da parte dell'ANPAL nell'accredito all'Istituto della provvista occorrente per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3.

In caso di somme non riscosse dai destinatari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, l'INPS procede, su richiesta dell'ANPAL, alla remissione in pagamento.

Gli eventuali ricorsi amministrativi e le istanze di riesame derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva dell'ANPAL. e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti dell'ANPAL e solo a detti Uffici l'INPS fornirà le informazioni utili a fornire riscontro. L'ANPAL terrà altresì indenne l'INPS per ogni ulteriore onere, a qualunque titolo determinatosi, anche in conseguenza di esigenze di riesame dei provvedimenti emessi e per qualsivoglia ragione impugnati

Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui alla presente convenzione, l'ANPAL è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

### ***Articolo 10***

#### ***Recupero delle somme indebitamente erogate***

In caso sia rilevato che il pagamento dei contributi non è dovuto, l'ANPAL provvederà al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito e le modalità per la restituzione della somma.

### ***Art. 11***

#### ***Monitoraggio***

INPS si impegna a comunicare il monitoraggio delle erogazioni eseguite in favore dei datori di lavoro.

ANPAL provvede al monitoraggio trimestrale delle risorse finanziarie, anche per fonte di finanziamento, dando comunicazione degli esiti a tutte le Amministrazioni interessate.

**Art. 12**  
**Decorrenza e durata**

La presente Convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione fino all'esaurimento delle risorse nelle disponibilità del Fondo Nuove Competenze.

**Art. 13**  
**Modifiche alla Convenzione**

La presente Convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti.

**Art. 14**  
**Disposizioni conclusive**

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali ed in particolare del PON SPAO 2014-2020.

**Per l'Agencia Nazionale per le  
Politiche Attive del Lavoro**

Firma digitale

**Per l'Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale**

Firma digitale